

**RIMBORSO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO DOVUTO A FURTO,
ROTTAMAZIONE O ESPORTAZIONE ALL'ESTERO**

RELAZIONE

I cittadini residenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e province autonome di Trento e di Bolzano possono da tempo godere di una piccola ma significativa agevolazione: chi paga la tassa automobilistica e nei 12 mesi seguenti decide di demolire la vettura può chiedere il rimborso del bollo auto per la rottamazione del veicolo.

In Piemonte si può chiedere il rimborso (oppure la compensazione su una nuova targa) di una parte del pagamento eseguito per il bollo di un veicolo oggetto di furto o rottamazione. A condizione però che il periodo per il quale l'automobilista non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre. L'importo del rimborso è calcolato in proporzione al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento: ad esempio se il bollo è stato pagato a gennaio con scadenza a dicembre dello stesso anno, e l'auto viene rottamata a marzo, il rimborso deve essere riconosciuto per tutto il periodo che va da aprile a dicembre, ossia per nove mesi.

In Lombardia, all'art. 46 della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 ("Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all'estero") è previsto il rimborso solo della frazione del versamento non fruita a seguito dell'evento interruttivo, e l'importo rimborsabile, calcolato in dodicesimi, decorre dal mese in cui si è verificata la demolizione del mezzo fino al mese di scadenza del periodo di validità. In alternativa, nel caso provveda all'acquisto di un nuovo autoveicolo, il proprietario dell'automobile rottamata può chiedere che il rimborso venga scalato dalla cifra che andrà a pagare per il bollo auto l'anno successivo.

È prevista comunque un'eccezione: non si procede al rimborso se l'evento si verifica nell'ultimo mese del periodo d'imposta e sempre che l'importo richiesto non sia inferiore a 15,01 euro. Inoltre, il rimborso non è previsto quando il veicolo viene venduto prima della scadenza della tassa automobilistica. In questo caso il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva.

In Veneto il contribuente che perde il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione nel periodo in cui la tassa automobilistica è ancora in corso di validità, è legittimato a richiedere il rimborso della quota del bollo già regolarmente versata e non goduta. In alternativa, ma solo in caso di rottamazione (non di furto), può richiedere la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo acquistato (il rimborso non può essere corrisposto per somme inferiori a 30,00 euro).

Dal 2013 anche nella provincia autonoma di Trento è riconosciuto il rimborso del pagamento del bollo auto parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione, perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro (e per cifre superiori a 30,00 euro).

In provincia di Bolzano il rimborso della tassa automobilistica può essere chiesto, entro tre anni solari successivi a quello del versamento (e per cifre superiori a 30,00 euro), per alcuni specifici casi, compreso un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione e furto della vettura. Tuttavia, per avere diritto al rimborso, i mesi successivi a uno di questi eventi (fino alla scadenza della tassa) devono essere almeno quattro.

In sintesi, tutte le principali regioni del Nord Italia hanno adottato provvedimenti simili.

L'Emilia-Romagna disciplina i suoi tributi con la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15 che agli articoli 5 e 6 affronta il tema della "Rimessione in termini" e della "Tassa automobilistica".

Ma l'articolo 5 comma 2 di tale legge sancisce solo genericamente che "La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili", senza prevedere il rimborso o la cancellazione del tributo in un caso di distruzione del veicolo per evento eccezionale e imprevedibile non imputabile al proprietario dell'automobile, come quello verificatosi nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione nel maggio 2023. In quest'ultimo caso è stato necessario approvare una nuova delibera (n. 1336 del 31 luglio 2023) con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di tassa automobilistica regionale agli intestatari o utilizzatori di veicoli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023 ("Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023") qualora tenuti al pagamento della tassa automobilistica per periodi tributari aventi decorrenza 1° maggio 2023 e che abbiano consegnato il veicolo entro la data del 31 agosto 2023 a un centro autorizzato o a un concessionario auto per la demolizione. I contribuenti in possesso dei predetti requisiti che hanno pagato la tassa automobilistica possono quindi richiederne la restituzione presentando apposita richiesta presso uno degli uffici ACI o alla Regione Emilia-Romagna.

Ugualmente l'articolo 6 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 15 che tratta più dettagliatamente della tassa automobilistica regionale, prevede l'esenzione dal pagamento del tributo solo per determinate categorie di veicoli e motoveicoli "anziani" ma non per quelli costretti alla rottamazione in seguito a cause di forza maggiore.

Questa è la ragione per cui il presente progetto di legge intende integrare la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15 dell'Emilia-Romagna aggiungendo con l'Art. 1 un semplice comma all'art. 6.

In particolare, il Pdl sancisce che dopo il comma 9 ter venga inserito il comma 9 quater, affinché ai proprietari dei veicoli rottamati venga rimborsato il bollo auto, concedendogli inoltre l'opzione di vedersi decurtare tale somma dal pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso dell'acquisto di un nuovo autoveicolo.

Altresì la norma finanziaria prevede all'Art. 2 che la Regione faccia fronte alla spesa prevista per il rimborso del bollo auto grazie ai fondi specifici che verranno accantonati a tal fine nella Missione 20 - Programma 3.

Art. 1

Modifiche alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15

1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 7 bis

Rimborso per perdita del possesso, rottamazione o esportazione all'estero del veicolo

1. Ai soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica che perdano il possesso del veicolo per furto o demolizione certificata, nonché in caso di esportazione all'estero, è riconosciuto il diritto al rimborso della medesima per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo.
2. Il diritto al rimborso di cui al comma 1 è dovuto previa annotazione al competente ufficio del PRA nel caso di furto del mezzo, ovvero per demolizione certificata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 24 giugno 2003 n. 209 e dell'articolo 231 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Ai soggetti aventi diritto, il rimborso, è riconosciuto per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
3. Il diritto al rimborso è altresì previsto in caso di esportazione del mezzo all'estero nel termine di cui al comma 2, purché la relativa formalità sia stata presentata al P.R.A.
4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica.
5. Il rimborso, di cui ai commi 2 e 3, o la somma da portare in compensazione, di cui al comma 4, sono riconosciuti in misura proporzionale ai mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo

speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).